



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 67**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE  
REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 giugno 2021.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA**

*Relazione:*

*Come noto la figura del Garante regionale dei diritti della persona, oggetto di espressa previsione statutaria, è ascrivibile alla categoria degli organismi di garanzia, connotati da profili di autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle rispettive funzioni e dalla necessaria, specifica qualificazione delle persone ad essi preposte.*

*È indubbia la particolare rilevanza istituzionale delle funzioni svolte Garante, come peraltro emerso anche in occasione della presentazione da parte del Garante in scadenza di mandato della relazione annuale sulla attività svolta, in corso di esame da parte delle commissioni consiliari a vario titolo competenti.*

*Si pone ora la esigenza, attesa tale rilevanza istituzionale dei compiti affidati, anche di derivazione dalla disciplina statale, ed i profili di discrezionalità, propri di un atto di nomina ascrivibile agli atti di alta amministrazione ed il cui esercizio non può essere disgiunto da aspetti di particolare responsabilità istituzionale dell'organo della Regione che la legge individua come competente alla elezione – e, si noti, a maggioranza particolarmente qualificata dei suoi componenti - di poter disporre della più ampia rosa di candidati fra i quali operare tale scelta.*

*Ne consegue la previsione di emissione di un nuovo avviso pubblico sul BUR per la presentazione di ulteriori candidature, prevedendo contestualmente la proroga, per non oltre 45 giorni, secondo la disciplina generale in materia di durata, scadenza e proroga degli organi di nomina regionale, del Garante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed in imminente scadenza del mandato.*

*Conseguentemente, ed al fine di assicurare il puntuale espletamento della procedura di nomina, accettazione e giuramento del nuovo Garante entro la decorrenza del termine di proroga delle funzioni del Garante in carica, si dispone la non applicazione dei termini previsti dalla legge regionale n. 27 del 1997 per l'integrazione delle candidature ad opera dei Consiglieri regionali in esito alla istruttoria dei competenti uffici; quanto sopra atteso che la emissione di avviso pubblico sul BUR di riapertura termini, e la conseguente facoltà assicurata ad ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti di presentare la propria candidatura, unitamente agli altri soggetti individuati dalla norma , ivi compresi i consiglieri regionali, è ritenuta in grado di consentire il conseguimento degli obiettivi che la istituzione consiliare si propone di assicurare.*

*Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di immediata entrata in vigore della legge (articolo3).*



## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA**

### **Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.**

1. I termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, sono riaperti per ulteriori 15 giorni dalla data di pubblicazione di avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio dei relativi compiti istituzionali, l'incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori 45 giorni.

### **Art. 2 - Invarianza della spesa.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.....	3
Art. 2 - Invarianza della spesa. ....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3